

STATUTO

Art.1) E' costituita l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "ART&MICA APS.

Art.2) L'Associazione denominata "ART&MICA APS" ha la sede legale in Milano, Via G.B. Piranesi, 39 - 20137 e la principale sede operativa in Milano Via G.B. Piranesi, 39 - 20137;

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Associazione di Promozione sociale" o l'acronimo APS.

Come già previsto nell'atto costitutivo e nel precedente statuto, gli organi collegiali dell'associazione, Consiglio Direttivo e Assemblea degli Associati, potranno deliberare, in funzione dei rispettivi poteri individuati nei seguenti articoli, variazioni delle sedi senza apportare modifiche al presente statuto.

Art. 3) L'associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità sociali mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Svolge la sua attività nell'ambito delle arti in genere da quelle figurative a quelle espressive e multimediali, nella ricerca dell'esclusivo perseguimento di finalità di diffusione dei concetti di cultura e bellezza anche a fini di solidarietà sociale nell'ambito del contrasto del disagio sociale, psicologico ed economico di giovani, adulti, persone detenute, ex detenute, persone che vivono il disagio e, più diffusamente, denominate "fragili".

L'attività dell'associazione è rivolta allo sviluppo di iniziative locali, nazionali e di cooperazione anche internazionale a favore di soggetti fragili, disabili e normodotati italiani e stranieri, minori ed adulti nell'ambito della prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

L'associazione rivolge la sua attività prioritariamente nei confronti di persone in condizioni di svantaggio in ragione di condizioni sociali, economiche, culturali, di salute psico - fisica e a rischio devianza.

Opera prioritariamente attraverso la progettazione, il coordinamento e la gestione di progetti e servizi culturali, educativi, assistenziali e socio sanitari a carattere diurno e/o residenziale di riabilitazione, reinserimento sociale e prevenzione.

L'associazione svolge anche attività di sviluppo di comunità e servizi per l'impiego e di formazione per soggetti a rischio di emarginazione con particolare attenzione alla fascia dei migranti, delle donne, dei detenuti, ex detenuti e disabili.

L'associazione in modo accessorio e limitato promuove attività di sensibilizzazione al fine di sollecitare la partecipazione popolare, l'impegno civile e sociale dei cittadini per lo sviluppo delle risorse umane e l'avviamento alla soluzione dei problemi connessi al disagio ed ai disturbi della personalità in generale ed in ogni età, attraverso interventi formativi ed educativi, rivolti agli operatori e alle agenzie in ambito sociale, assistenziale e sanitario. Interviene inoltre per lo sviluppo sociale sostenibile dalle comunità locali.

L'associazione può assumere commesse di lavoro da privati ed enti pubblici con lo scopo di sostenere tutte le spese necessarie per il mantenimento delle proprie strutture.

L'associazione può altresì sviluppare reti territoriali, che comprendano la costruzione, il consolidamento e l'allargamento di legami e relazioni sostenibili fra soggetti pubblici e privati attivi sul territorio italiano o estero, in una logica di rete per interventi, opportunità ed esperienze;

sostenere le famiglie italiane e straniere, attraverso iniziative di prevenzione e di contrasto dall'esclusione sociale, con particolare attenzione a maternità, lavoro, bisogni dei figli nelle diverse età, disagio adolescenziale, abbandono scolastico, rapporti intergenerazionali e aggregazione; accompagnare le famiglie, coinvolte in piani di mobilità dovuti alle ristrutturazioni edilizie, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità sociale, soprattutto in contesti abitativi quali quelli di ERP;

Relativamente a quanto sopra esposto, in particolare ARTÀMICA APS esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281));
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Art. 4) Artàmica APS potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 della Legge 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Art. 5) L'ammissione di un nuovo associato e' fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione e' comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione la stessa va motivata con relativa deliberazione entro sessanta giorni.

Art. 6) All'associazione possono partecipare tutte le persone fisiche interessate alle attività sociali in possesso di requisiti di serietà e moralità che verranno verificati dal Consiglio Direttivo in sede di esame della domanda di ammissione.

L'Associazione Artàmica non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, colleghi, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Gli associati sono in numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Possono inoltre associarsi altri soggetti collettivi che perseguano esclusivamente fini di non lucro e nei cui statuti sia previsto il perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione.

L'Associazione Artàmica prevede l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale

Art. 7) Associati ordinari sono coloro che, essendo interessati all'attività sociale, intendono fruire dei servizi dell'associazione stessa ed intendono impegnarsi attivamente collaborando nelle attività svolte dall'associazione e possono essere persone fisiche o soggetti collettivi con o senza fini di lucro.

Tutti gli associati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri ed in particolare vale la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e in particolar modo il diritto di partecipare liberamente alla elezione delle cariche sociali e alla vita associativa. Possono partecipare alla associazione anche i minori ai quali è garantito il diritto di voto a mezzo degli esercenti della responsabilità genitoriale. Gli associati, i partecipanti di maggiori d'età, i partecipanti di minore età partecipano alla vita sociale e hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

La qualifica di socio non è trasmissibile in nessun caso.

La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- a) dimissioni da comunicarsi per raccomandata con ricevuta di ritorno
- b) per indegnità sancita dall'assemblea degli associati
- c) per morosità rispetto alle quote associative sancita dal Consiglio Direttivo.

Art. 8) Gli organi dell'associazione sono:

-L'Assemblea degli Associati

-Il Consiglio Direttivo

-Il Presidente e il Vicepresidente

L'Assemblea ordinaria, qualora lo ritenesse opportuno, potrà istituire un organo di controllo, secondo le norme dell'Art. 30 della L. 117/2017 e succ. mod. sia sotto forma di un collegio dei revisori che sotto forma di un revisore dei conti.

Artàmica APS nomina un organo di amministrazione. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Per tutti gli altri casi si applica l'Art. 26 della Legge 117/2017 e succ. mod.

Art. 9) Le assemblee associative sono convocate, costituite e deliberano ai sensi delle norme in materia sancite dal Codice Civile. L'assemblea delibera per il bilancio preventivo e consuntivo, per gli indirizzi generali di gestione e programmazione, per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, per ogni altra eventuale nomina necessaria per l'espletamento delle sedute di Assemblea, per ogni altra materia di straordinaria amministrazione. Delle riunioni dell'assemblea si redige, su apposito libro, processo verbale firmato dal presidente e dal segretario nominati dall'Assemblea stessa. Ogni socio in regola con i pagamenti delle quote associative ha diritto ad un singolo voto, non sono consentite deleghe.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se il numero di associati è inferiore a cinquecento e di cinque associati con un numero di associati superiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea dei soci ha le seguenti competenze inderogabili:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 10) Il Consiglio Direttivo stabilirà annualmente l'entità delle quote associative in ordine alle diverse categorie di associati. Gli associati in regola col versamento della quota associativa potranno partecipare alle assemblee sociali, avranno diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo e del rendiconto preventivo, per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto è riservato agli associati maggiori di età. Ogni associato può essere eletto a ricoprire cariche sociali.

Art. 11) Il Consiglio Direttivo amministra l'associazione. È composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea degli associati per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di uno dei consiglieri, il consiglio provvede, senza indugio, alla convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consigliere. Non è prevista la cooptazione. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il

Presidente lo ritiene necessario, o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri, e comunque almeno due volte l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo di gestione, all'ammontare delle quote associative. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le funzioni del Consiglio sono: attuare le delibere dell'Assemblea, deliberare di comune accordo su materie di ordinaria amministrazione, e comunque in linea con le delibere assembleari, ammettere nuovi soci, escludere i soci non in regola con il versamento delle quote sociali, sostituirsi all'assemblea per gli atti di straordinaria amministrazione in caso di urgenza, salvo ratifica da parte dell'Assemblea stessa nella sua prima adunata.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'associazione.

Art. 12) Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai contributi sociali
- dalle eventuali eccedenze attive da riservarsi ad incremento del patrimonio
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite dalle quote sociali e da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attività sociale.

Art. 13) Artàmica APS redige il bilancio secondo le norme di cui all'art. 13 comma 1-2-3-4-5-6 della Legge 117/2017, nonché dell'art. 14 della stessa legge in caso di supero dei ricavi stabiliti dalla stessa legge.

Art. 14) 1. Il patrimonio di Artàmica APS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a

coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5; e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.15) Artàmica APS istituisce i libri sociali di cui all'art. 15 comma 1 e 2 e Legge 117/2017 e succ. mod.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 16) 1. Artàmica APS può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. ((Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui

all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.))

6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. ((6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.))

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74

Art. 17). Per quanto attiene alla partecipazione a Reti Associative riconosciute o non riconosciute si applica integralmente l'art. 41 Legge 117/2017 e succ. mod.

Art. 18) Per tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi, dovrà essere preventivamente esperito un tentativo di conciliazione presso l'apposito ufficio della CCIAA di Milano. In caso di mancato accordo viene indicato quale unico foro competente il Tribunale di Milano.

Il presente statuto si compone di numero quattro fogli.

Milano, 15/03/2022

PELLARIN ALESSANDRO
